



*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# *Parco Nazionale Arcipelago Toscano*



## **REGOLAMENTAZIONE per le RICERCHE SCIENTIFICHE nelle aree PROTETTE dell'ARCIPELAGO TOSCANO**

Al fine di rendere più efficace la ricerca scientifica nelle aree protette del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e di coniugare, nel migliore dei modi possibile, l'attività scientifica con la fruizione e con la conservazione e la tutela dell'ambiente naturale (anche in osservanza della legge 394/91, che evidenzia tra le finalità delle aree protette "...la promozione di attività di ricerca scientifica, anche interdisciplinare....."), si propone la seguente bozza di regolamento al quale dovranno poi ispirarsi tutti i soggetti che faranno richieste in tal senso al Parco, con la precisazione che il presente regolamento è da intendersi provvisorio, e perderà la sua validità con l'entrata in vigore del regolamento generale dell'Ente di cui all'art. 11 della L. 394/91.

Si intende che tale regolamentazione si applica solo per le zone a tutela integrale, ovvero nelle aree del Parco dove l'accesso è vietato: Pianosa e zone 1, ai sensi dell'Allegato A, Art. 1 del DPR 22/07/1996: Montecristo, Capraia, Gorgona, Giannutri.

Ogni anno vengono rilasciate mediamente 25 autorizzazioni per ricerca scientifica; supponendo che i giorni di campagna siano una media di 20 all'anno con una media di 5 ricercatori avremmo 2500 presenze-uomo per l'Arcipelago, ovvero 357 presenze-uomo per Isola. Non si tratta dunque di un impatto ancora grave, se rapportato alle presenze, ma che deve essere meglio regolamentato se si guarda alle attività e alla loro concentrazione nei mesi estivi, spesso al di là delle esigenze di ricerca. Infine va rilevato che il numero delle richieste è in continua crescita e che si stanno dedicando a questo fine anche immobili demaniali.

In ogni caso si premette che verrà concessa priorità (ma non esclusiva) a quelle ricerche che possono portare un contributo significativo di dati relativi alla tutela ambientale delle aree protette, per cui si richiede di segnalare questo aspetto specifico nell'istruttoria.

### **Merito scientifico**

Il Presidente e il Direttore del Parco, sentito il Consiglio Direttivo, e eventualmente costituita una commissione ristretta che si muova per le vie brevi, si riservano di consentire le attività di ricerca solo a progetti che presentino riconosciuta valenza nazionale e internazionale (o che siano collegati a ricerche con tali caratteristiche), garantiti e debitamente documentati dai proponenti attraverso:

- progetto di ricerca analitico e sintetico con obiettivi e metodi chiaramente esposti
- tempi della ricerca
- risultati che si presume di ottenere
- personale impegnato
- fondi impegnati



*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# *Parco Nazionale Arcipelago Toscano*



- descrizione dell'ente di ricerca
- sintetici curricula scientifici dei ricercatori impegnati (con allegato elenco delle pubblicazioni nazionali ed internazionali sull'argomento)

Entro sessanta giorni dalla fine delle attività, al Parco verrà presentata una relazione sulle ricerche svolte e, successivamente, copia delle pubblicazioni che eventualmente ne deriveranno. Tutti i dati ottenuti debbono comunque essere rilasciati in copia (anche brutta) al Parco stesso (naturalmente sotto vincolo di riservatezza).

Osservatori del Parco possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare alle varie fasi delle ricerca in qualità di accompagnatori.

## **Numeri**

E' consentita l'attività di ricerca, sul campo o subacquea, solo a gruppi di consistenza numerica limitata: tre persone nel primo caso, quattro nel secondo più eventuale personale di appoggio a terra o in barca. In via eccezionale, e solo se debitamente argomentata, possono essere autorizzati gruppi fino a un massimo di sette persone (per esempio negli studi sull'avifauna).

Non è consentita la presenza contemporanea sulla stessa area o isola di più di tre gruppi di ricerca: La priorità viene stabilita dal Parco in base alle date di richiesta e alla rilevanza del programma scientifico.

## **Stagionalità**

Non sono consentite ricerche nel periodo che va dal 01 luglio al 31 agosto. In casi di necessità legate a particolari fattori di tipo ambientale il Parco può consentire limitata e temporanea eccezione a questa regola solo per comprovate esigenze scientifiche e per non più di due volte per gruppo di ricerca.

## **Permanenza**

La permanenza nelle aree protette e nelle isole è consentita solo per gruppi limitati di ricercatori, per periodi limitati di tempo e non contemporaneamente. I gruppi di ricerca che dispongono di posti letto in locali di propria disponibilità, ne permetteranno l'utilizzo ad altri gruppi quando non dovessero utilizzarli, fatta salva la responsabilità civile per l'uso dell'immobile che dovrà ricadere sugli eventuali assegnatari. Uno di questi posti dovrà essere comunque sempre disponibile per il personale del Parco.

Nessun accesso è consentito a veicoli a motore all'isola di Pianosa se non in casi eccezionali, comprovati adeguatamente (per esempio il trasferimento di materiali e strumentazioni ingombranti o pesanti).

Dove è possibile si invitano i ricercatori a servirsi dei mezzi di trasporto pubblico, regolando la propria attività anche in funzione di percorsi e orari. Mezzi privati vengono consentiti solo in via eccezionale e debitamente comprovata.



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# *Parco Nazionale Arcipelago Toscano*



## **Interventi pilota, sperimentazioni e posizionamento strumentazione, prelievo di campioni**

In caso di interventi pilota o sperimentali che determinino nocimento agli habitat il gruppo di ricerca dovrà allegare apposita documentazione nella quale si valuta il possibile impatto, gli eventuali tempi di ripristino o gli eventuali interventi compensativi attuati

Per il posizionamento di strumentazione temporanea, sia a terra che a mare, che non determini alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, occorre descrivere brevemente le caratteristiche dell'apparecchiatura, il tempo stimato di permanenza, nonché la frequenza dei controlli e manutenzioni, se necessari. Detta descrizione va inserita nel progetto di ricerca proposto. Qualora la necessità di posizionamento di apparecchiatura sia rilevata successivamente all'ottenuto nulla osta da parte dell'Ente Parco, il gruppo di ricerca comunica le caratteristiche prima enunciate della strumentazione ed entro 30 gg. può procedere al posizionamento, fatto salvo comunicazione in merito dell'Ente Parco e autorizzazioni da parte di altre Amministrazioni competenti.

In caso di prelievo di campioni, esemplari o parti di questi ultimi il richiedente dovrà indicare la specie target o il gruppo sistematico interessato, la comunità o il tipo di campione (suolo, rocce, minerali, acque), la quantità, l'eventuale impatto sulla popolazione o sull'habitat, nonché la necessità per la quale si deve procedere al prelievo del campione.

## **Tempi per il rilascio dell'autorizzazione**

L'eventuale autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni da ricevimento della richiesta completa di ogni sua parte; il termine è prorogabile di ulteriori 30 giorni in caso di necessità di istruttoria. Eventuali richieste di integrazioni effettuate dall'Ente interrompono i tempi predetti, fino a ricevimento dei documenti richiesti. In caso di non rispetto dei termini da parte dell'Ente Parco vale il principio del silenzio-assenso.

La richiesta se effettuata da gruppi di ricerca non appartenenti a Enti Pubblici o Onlus, dovrà essere redatta in marca da bollo da 14,62 Euro; in tal caso anche l'eventuale autorizzazione sarà rilasciata in bollo a spese del richiedente.